

TI_GERICHTE 50.1997.4 vom 31. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.1997.4

FR: TI_GERICHTE 50.1997.4 du 31 juillet 1998

IT: TI_GERICHTE 50.1997.4 del 31 luglio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 14

mesi, sottoponendo agli espropriati un'ultima offerta di fr. 5.-/mq/mese. Il Tribunale di espropriazione ha confermato tali cifre, accordando ai privati un risarcimento di complessivi fr. 50'825.- (fr. 49'145.- per il mapp. _____, fr. 1'680.- per il mapp. _____). In questa sede il ricorrente contesta l'indennità assegnata, affermando di aver compensato la soppressione dei posteggi occupati dal cantiere tramite la messa a disposizione di 30 parcheggi sostitutivi sulla vicina ex proprietà _____. La censura è invero identica a quella sollevata con successo dallo Stato in altri procedimenti ricorsuali aventi per oggetto espropri di fondi siti nei pressi della proprietà _____ (STA 23.1.1997 in re Stato del Canton Ticino/V. e 27.2.1997 in re Stato del Canton Ticino/S.).

4.1. L'indennità espropriativa deve essere di regola corrisposta in denaro (art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura (art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr).

4.2. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 465 consid. 5e; Rep. 1965, pag. 177).

4.3. Nel concreto caso lo Stato ha adeguatamente risarcito in natura la soppressione temporanea dei posteggi siti sulla proprietà _____, mettendo a disposizione dei resistenti 30 parcheggi nelle immediate adiacenze (art. 10 cpv. 2 e 3 Lespr). Il Cantone non deve pertanto più nulla, per questo titolo, a favore degli espropriati. L'assegnazione a beneficio di quest'ultimi di un ulteriore risarcimento in denaro di fr. 5.-/mq/mese, ovvero della ragguardevole somma di fr. 60.-/mq/anno, per l'occupazione degli spazi adiacenti a via _____ conduce ad un doppio, inammissibile indennizzo per uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dei privati. Ferme queste premesse il Tribunale di espropriazione non poteva che confermare la prima offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr. 1.-/mq/mese, ovvero di fr. 12.-/mq/anno, per l'occupazione temporanea in oggetto: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso, poiché la messa a disposizione di parcheggi su di una proprietà sita nei paraggi non equivale economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso fondo. L'indennizzo per titolo di occupazione temporanea viene pertanto fissato in: mapp. _____ fr. 1.- x 276 mq x 14 mesi = fr. 3'864.- fr. 1.-

x 150 mq x 29 mesi = fr. 4'350.- fr. 1.- x 95 mq x 17 mesi = fr. 1'615.-
fr. 9'829.- mapp. _____ fr. 1.- x 24 mq x 14 mesi = fr. 336.- La riduzione complessiva rispetto a quanto deciso dal Tribunale di espropriazione (- fr. 40'660.-) viene largamente compensata dal maggior indennizzo che andava riconosciuto agli espropriati per l'iscrizione del diritto di superficie sotterraneo e della servitù di limitazione di costruire (cfr. consid. 3.3.). 5. Danni aziendali alla carrozzeria _____ (mapp. _____) Il cantiere aperto dal Cantone nei pressi della carrozzeria _____ ha creato non pochi inconvenienti all'attività della ditta. Il ricorrente ne è perfettamente conscio, tant'è che in ingresso di procedura ha proposto agli espropriati un indennizzo di fr. 39'000.- (fr. 3'000.- al mese) per difficoltà d'accesso e posteggio, nonché fr. 10'000.- per disagi nell'ambito della consegna e rimessa dei veicoli alla clientela, confermando l'offerta in sede di conclusioni. Data per scontata la sussistenza di diversi inconvenienti aziendali, in via equitativa il Tribunale di espropriazione ha concesso agli espropriati un risarcimento a corpo di fr. 70'000.- (fr. 35'000.- per anno), identico a quello percepito dalla ditta _____ per i disagi subiti nella gestione del garage posto di fianco alla carrozzeria _____ (fr. 70'500.-). Lo Stato non accetta tale verdetto, sostenendo in breve che gli espropriati hanno ommesso di apportare la prova certa del danno subito e del suo ammontare. 5.1. In materia espropriativa vige il principio inquisitorio (art. 47 Lespr e 18 cpv. 1 PAm in forza del rinvio dato dall'art. 70 Lespr). Il giudice delle espropriazioni procede quindi d'ufficio nell'accertamento dei fatti e nell'assunzione delle prove; alle parti incombe un dovere di mera collaborazione. Giusta l'art. 18 cpv. 1 PAm l'autorità amministrativa valuta le prove secondo libero convincimento. In mancanza di una prova assoluta, il giudice può dedurre il proprio convincimento anche da prove indirette o da semplici indizi (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 1a ad art. 18 PAm; RDAT II-1992 N. 16). 5.2. Gli accertamenti peritali di tipo contabile predisposti dal Tribunale di espropriazione al fine di quantificare il danno aziendale sofferto dalla carrozzeria _____ non hanno dato esiti particolarmente favorevoli agli espropriati. Gli esperti hanno infatti ipotizzato che la carrozzeria, pur avendo effettivamente subito dei disagi a seguito dei lavori intrapresi su via _____, è riuscita ad assorbirli grazie ad una migliore utilizzazione della manodopera e questo senza supplementi di costo importanti per l'azienda (conclusione del parere 6.8.1996 della _____). Anche i periti, al pari dello stesso ente espropriante, hanno dunque ammesso che il cantiere aperto su via _____ ha perturbato l'attività della carrozzeria cagionandole degli oggettivi inconvenienti a livello di processo lavorativo. Inconvenienti che il primo giudice ha ravvisato con sicurezza nei maggiori spostamenti delle autovetture da e per i posteggi esterni, nelle difficoltà di manovra all'interno della carrozzeria, nelle difficoltà di accesso e di lavorazione degli automezzi pesanti, nelle maggiori difficoltà per la sistemazione delle autovetture nelle immediate vicinanze della carrozzeria e nelle eccezionali immissioni di polvere durante un periodo di due anni, con effetti particolarmente nocivi per il reparto verniciatura. Quanto alla commisurazione del relativo danno, in base ai risultati contabili in suo possesso il Tribunale di espropriazione ha osservato che la cifra d'affari media della carrozzeria nei cinque anni precedenti il termine dei lavori era stata all'incirca di fr. 3'545'000.-, con un utile d'esercizio medio di fr. 160'000.- ca. (4,34%). Posto che nel 1992 l'utile d'esercizio è stato di fr. 140'175.- (3,47%) ed ha subito quindi una flessione di ca. fr. 20'000.- (0,87%) rispetto alla media dianzi riportata, il primo giudice ha supposto un calo di pari ampiezza (1% arrotondato per eccesso) sulla cifra d'affari media del biennio 1991-1992, ovvero una diminuzione di fr. 70'000.- che ha fatto rientrare nelle poste di danno da risarcire agli

espropriati. Il ragionamento, anche se ipotetico e come tale non rigorosamente accettabile dal profilo probatorio, regge alle critiche dell'insorgente. Poiché se è certo che danno all'attività della carrozzeria c'è stato, è altrettanto certo - siccome accertato in corso d'istruttoria - che tale danno è stato assorbito facendo capo alle risorse interne dell'azienda, segnatamente all'esubero di manodopera registrato nel 1991-92. Orbene, in assenza dei disagi di cui sappiamo la ditta avrebbe potuto ridurre il numero dei propri dipendenti, con un risparmio non indifferente sui costi di personale e un conseguente incremento degli utili che in concreto non è stato possibile realizzare. D'altra parte, se si tien conto della durata effettiva del cantiere il risarcimento accordato non si distanzia affatto dalle cifre offerte dallo Stato (fr. 3'000.- al mese + fr. 10'000.- a corpo) e da quelle pagate al confinante garage _____ a compensazione - sostanzialmente - degli stessi inconvenienti sopportati dalla carrozzeria _____. 6. Tassa di giustizia e spese di prima istanza I ricorsi insinuati davanti a questo Tribunale devono essere motivati (art. 46 cpv. 2 PAmm e 50 cpv. 3 Lespr). Il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto non dispensa gli insorgenti dall'obbligo di articolare le loro censure e sviluppare i loro argomenti. Nel proprio petitum ricorsuale lo Stato ha chiesto di porre interamente a carico degli espropriati la tassa di giustizia e le spese, senza però darne minimamente ragione nelle motivazioni. La domanda si avvera pertanto irricevibile, atteso che il vizio è grave e non rientra nel novero di quelli a cui può essere posto rimedio dando facoltà al ricorrente di completare il gravame (cfr. Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, Rep. 1991 p. 234 in initio e rinvii). Quand'anche avesse speso due parole per giustificare la propria richiesta, lo Stato non ne avrebbe tratto alcun giovamento. Questo Tribunale avrebbe infatti confermato la decisione impugnata, non ravvisando nella fattispecie gli estremi per ripartire gli oneri di procedura giusta quanto disposto dall'art. 73 cpv. 2 Lespr. Un simile aggravio sarebbe risultato iniquo e inutilmente vessatorio; i privati sono stati sufficientemente penalizzati dalla mancata concessione di adeguate ripetibili, provvedimento - questo - che malgrado la sua severità trova ancora una plausibile spiegazione nell'esito della lite e nell'atteggiamento poco collaborativo assunto dagli espropriati nel corso dell'istruttoria. 7. La tassa di giustizia e le ripetibili di questa sede seguono la totale soccombenza dell'insorgente (art. 28 e 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 9, 10, 11, 50, 73 Lespr; 18, 28, 31, 46 e 65 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere ai resistenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario